



Determinazione della percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all'articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Determinazione della percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile, di cui all'articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

- 1.1. La percentuale di cui al punto 5.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 153000 del 16 giugno 2021 è pari al 30,3745 per cento.
- 1.2. L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 153000 del 16 giugno 2021, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all'unità di euro.
- 1.3. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
- 1.4. Il credito d'imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal punto 6.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 153000 del 16 giugno

2021, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, per le sole persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

1.5. Con successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d'imposta di cui trattasi.

Motivazioni

L'articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto, allo scopo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

Il comma 1088 del citato articolo 1 ha previsto che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, fossero stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto dallo stesso comma 1088 (5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2023).

In proposito, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 153000 del 16 giugno 2021 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d'imposta all'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.

Tanto premesso, l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 1° febbraio 2022 al 28 febbraio 2022, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, è risultato pari a 16.461.141 euro, a fronte di 5 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.

Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 30,3745 per cento (5.000.000 / 16.461.141) dell'importo del credito richiesto.

Con successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d'imposta di cui trattasi.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Articolo 1, comma 713, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 153000 del 16 giugno 2021;

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 28334 del 28 gennaio 2022.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 31 marzo 2022

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente